

Legge regionale 05 luglio 1985 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 31/08/2007

Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente << Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione >>.

Art. 13

L' articolo 14 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:

<< Art. 14

Scambio di dati e informazioni tra l' Ufficio di piano e le Province

L' Ufficio di piano fornisce alle Province ogni utile elemento conoscitivo per la predisposizione dei progetti di cui al precedente articolo.

Le Province sono tenute a fornire all' Ufficio di piano tutte le informazioni e i dati necessari ai fini degli adempimenti istruttori previsti per l' inserimento dei progetti da esse predisposti nella proposta di Piano regionale di sviluppo. >>